BOZZA NON CORRETTA 13 novembre 2008

1^a Commissione DISEGNO DI LEGGE N. 847

(Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico)

DISEGNO DI LEGGE N. 847

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo e della relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- a) convergenza del mercato del lavoro pubblico con quello del lavoro privato;
- b) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva;
- c) introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità:
- d) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali;
- e) definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;
- f) affermazione del principio di concorsualità per l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera.
- 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nell'osservanza dei principi e criteri direttivi adottati nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonché nel rispetto del fissati dai seguenti articoli, nonché nel rispetto del principio di pari opportunità, su proposta del Ministro principio di pari opportunità, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)

1. Identico:

- a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;
 - b) identica;
 - c) identica;
 - d) identica;
 - e) identica;
 - f) identica;
- g) introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale.
- 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, ed alle Commissioni parlamentari competenti, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in relativamente prorogato di sessanta giorni.

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, lettera a), 3, 4 e 5, nonché previo parere della medesima Conferenza all'attuazione delle restanti mancanza del parere. Qualora il termine per disposizioni della presente legge, sono trasmessi alle l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta Commissioni parlamentari competenti, le quali giorni che precedono la scadenza del termine previsto al esprimono il proprio parere entro quarantacinque comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

- 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni integrative correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri.
- 3. Identico.
- 4. I decreti legislativi di cui al comma 1 legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano le disposizioni rientranti nella competenza individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell'ordinamento giuridico, ai quali si adeguano le Regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza.
- 5. I principi e i criteri di delega contenuti nella presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministri solo in quanto compatibili con lo specifico salvo che risultino incompatibili con la specificità del ordinamento, e nel rispetto delle funzioni di indirizzo e relativo ordinamento. coordinamento attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, anche attraverso il ricorso ad apposita disciplina.
 - 5. Le disposizioni della presente legge si

Art. 2.

Art. 2.

(Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva (Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche)

e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche)

- 1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge e quelle sottoposte alla materie sottoposte alla legge nonché, sulla base di contrattazione collettiva.
- 1. L'esercizio della delega nella materia di cui al questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.
- 2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti
- 2. Identico:

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

principi e criteri direttivi:

a) definire e precisare gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge;

- b) prevedere, in ogni caso, che siano definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti materie:
 - 1) organizzazione degli uffici;
- 2) criteri generali, metodi, procedure e finalità della valutazione del personale;
- 3) individuazione degli strumenti volti a premiare e ad incentivare la produttività e la qualità della prestazione lavorativa, ferme restando le competenze della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico:
- 4) regime della responsabilità, ivi compresi i principi in materia di tipologia delle infrazioni, delle relative sanzioni e del procedimento disciplinare in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- 5) criteri generali in materia di progressione professionale a carattere concorsuale;
- c) fare in ogni caso salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, secondo periodo, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- d) prevedere meccanismi periodici di monitoraggio sull'effettività e congruenza, anche in relazione agli sull'effettività e congruenza della ripartizione delle specifici andamenti ed alle esigenze della contrattazione materie attribuite alla regolazione della legge o dei collettiva, della ripartizione delle materie affidate alla contratti collettivi; regolamentazione della legge o dei contratti collettivi, anche al fine di modificarne i relativi ambiti di competenza;
- prevedere lo strumento dell'inserzione e)automatica delle disposizioni legislative inderogabili in di cui agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione codice civile, in caso di nullità delle clausole di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattuali per violazione di norme imperative e dei contrattazione collettiva:
- f) individuare criteri di regolazione della contrattazione collettiva integrativa al fine di evitare vincoli alla contrattazione collettiva al fine di superamenti dei vincoli di bilancio anche mediante la assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, anche fissazione di tetti o di bande di oscillazione tra minimo e mediante limiti massimi di spesa ovvero limiti massimo;
- g) prevedere ai fini dell'accertamento dei costi contrattazione integrativa, schema standardizzato di relazione tecnica recante i contenuti minimi necessari per la valutazione degli organi di controllo, della compatibilià economico-finanziaria; prevedere adeguate forme di pubblicizzazione ai fini

a) precisare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;

b) soppressa;

- **b**) identica;
- c) prevedere meccanismi di monitoraggio
- d) prevedere l'applicazione delle disposizioni limiti fissati alla contrattazione collettiva;
- e) individuare criteri per la fissazione di minimi e massimi di spesa;

f) identica;

della valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività;

- h) potenziare le amministrazioni interessate al controllo attraverso il trasferimento di personale in mobilità ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- i) riordinare le procedure di contrattazione rappresentanza negoziale delle Agenzia, secondo i seguenti criteri:
- rafforzamento dell'indipendenza dell'ARAN dalle organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dell'incarico, e del personale dell'Agenzia;
- potenziamento potere 2) del di rappresentanza delle Regioni e degli enti locali;
- 3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore;
- 4) riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva per l'individuazione della relativa composizione, anche con riferimento alle aziende ed enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;
- 5) modificazione, in coerenza con il settore privato, della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e di far coincidere il periodo regolamentazione giuridica con regolamentazione economica;
- 6) rafforzamento del regime dei controlli sui contratti collettivi integrativi, in particolare prevedendo controlli sui contratti collettivi integrativi, in particolare specifiche responsabilità delle parti contraenti e degli prevedendo specifiche responsabilità della parte organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei contraente pubblica e degli organismi deputati al costi;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- g) identica:
- h) riordinare le procedure di contrattazione collettiva, anche integrativa, e riformare l'Agenzia per collettiva nazionale, in coerenza con il settore privato pubbliche e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle settore pubblico, nonché quelle della contrattazione competenze, alla struttura ed agli organi della medesima integrativa e riformare, senza nuovi o maggiori oneri finanza pubblica l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, secondo i seguenti criteri:
 - 1) identico;
 - 2) identico;
 - 3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore, rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'ARAN;
 - 4) identico;
 - 5) identico;
 - 6) rafforzamento del regime dei vigenti controllo sulla compatibilità dei costi;
 - 7) semplificazione del procedimento di contrattazione anche attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi:
 - i) introdurre norme di raccordo per

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

armonizzare con gli interventi di cui alla lettera h), i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217 e 15 febbraio 2006, n. 63;

l) prevedere che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, con possibilità di ambito territoriale e di riferimento a più amministrazioni;

m) identica.

l) prevedere l'imputabilità della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati e definire le modalità di pubblicità degli atti riguardanti la spesa per il personale e dei contratti attraverso gli istituti e gli strumenti previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 3.

(Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione del servizio reso all'utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture.

- 2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) individuare sistemi di valutazione delle anche a livello internazionale;

Art. 3.

(Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzata a modificare ed integrare presente articolo è finalizzata a modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione del servizio reso all'utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture, nonché a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato.

2. Identico:

a) individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche mediante ricognizione e utilizzo delle fonti informative mediante ricognizione e utilizzo delle fonti informative esistenti in materia, la corrispondenza dei servizi e dei anche interattive esistenti in materia, nonché con il prodotti resi ad oggettivi standard di qualità, rilevati coinvolgimento degli utenti, la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

qualità, rilevati anche a livello internazionale;

- prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, con periodicità annuale, un sistema di indicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura;
- b) prevedere l'obbligo per le amministrazioni di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell'anno precedente è effettivamente conseguita, assicurandone pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare un sistema di indicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura:
 - c) prevedere l'organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione, e la diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate forme di pubblicità, anche in modalità telematica:
 - d) promuovere la confrontabilità tra le prestazioni pubbliche omogenee delle amministrazioni, stabilendo annualmente a tal fine indicatori di andamento gestionale, comuni alle diverse amministrazioni pubbliche o stabiliti per gruppi omogenei di esse, da adottarsi all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati;
- c) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale amministrazioni pubbliche secondo i seguenti criteri:
- 1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;
- 2) definizione di requisiti di elevata professionalità ed esperienza dei componenti degli comportamenti organizzativi dei dirigenti; organismi di valutazione;
- 3) assicurazione della piena autonomia della valutazione;
- d) prevedere l'istituzione presso il Dipartimento centrali. indirizzare, coordinare

- e) identica:
- 1) identico;
- 2) estensione della valutazione anche ai
 - 3) identico;
- f) prevedere, nell'ambito del riordino della funzione pubblica, eventualmente in raccordo con dell'ARAN di cui all'articolo 2, l'istituzione, in altri enti o soggetti pubblici, di un organismo centrale posizione autonoma e indipendente, di un organismo che opera in raccordo con il Ministero dell'economia e centrale che opera in collaborazione con il Ministero delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dell'economia e delle finanze - Dipartimento della dello Stato con il compito di validare i sistemi di Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza valutazione adottati dalle singole amministrazioni del Consiglio dei ministri - Dipartimento della e sovrintendere funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con all'esercizio delle funzioni di valutazione, nonché di altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di informare annualmente il Ministro per l'attuazione del indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio programma di Governo sull'attività svolta. I componenti indipendente delle funzioni di valutazione, di del predetto organismo sono scelti tra persone di elevata garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

professionalità, anche estranee all'amministrazione, prestano la loro collaborazione a titolo gratuito e sono nominati, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su delle competenti Commissioni parlamentari;

a) e b), di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. I proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e componenti, di numero non superiore a cinque, sono l'innovazione, di concerto con il Ministro per scelti tra persone di elevata professionalità, anche l'attuazione del programma di Governo, previo parere estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, con comprovate competenze in Italia o all'estero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, per un periodo di sei anni e favorevole delle previo parere competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti:

e) assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e operate ciascuna valutazioni da pubblica delle amministrazione;

- g) assicurare la totale accessibilità dei dati valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione anche attraverso:
- 1) la disponibilità immediata mediante la rete internet di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinché possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione;
- 2) il confronto periodico tra valutazioni dall'interno delle amministrazioni e valutazioni operate dall'esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato;
- 3) l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti web delle pubbliche amministrazioni, definito in conformità agli obiettivi di cui al comma 1;

f) ampliamento dei poteri ispettivi con riferimento alle verifiche ispettive integrate di cui all'articolo 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

h) identica;

i) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori. nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) consentire la proposizione dell'azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati;
- 2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo;
- 3) prevedere che il ricorso sia preceduto da una diffida all'amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati:
- 4) prevedere che, nei casi di perdurante inadempimento di una pubblica amministrazione, possa essere disposta, dal giudice amministrativo, la nomina di un commissario;
- 5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l'obbligo di attivare le procedure relative all'accertamento eventuali responsabilità di disciplinari o dirigenziali;
- 6) prevedere forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione.
- 3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera d), è autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro per il 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2010, compresi i compensi ai componenti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo e fissati i compensi per i componenti.
- 3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o nel presente articolo, ad eccezione del comma 2, maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute lettera d), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Art. 4.

(Principi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità)

(Principi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al articolo è finalizzato ad introdurre presente collettiva, anche mediante l'affermazione del principio stabilite dalla contrattazione collettiva,

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al articolo è finalizzato ad introdurre nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito e metodi di strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, vincolanti per la contrattazione prestazione lavorativa, secondo le modalità attuative

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

mediante l'affermazione del principio di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

- 2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- 2. Identico:
- a) stabilire percentuali minime di risorse da generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi indennità e premi incentivanti a tutto il personale; incentivanti a tutto il personale;
- a) stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa destinare al merito e alla produttività, previa misurazione, secondo criteri oggettivi del contributo e valutazione del contributo e del rendimento del singolo del rendimento del singolo dipendente formulati in dipendente formulati in relazione al risultato, evitando relazione al risultato, evitando la corresponsione la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di
 - b) prevedere che la valutazione positiva conseguita dal dipendente in un congruo arco temporale costituisca un titolo rilevante ai fini della progressione in carriera e dei concorsi riservati al personale interno;
- b) destinare al personale, direttamente e proficuamente coinvolto nei processi di ristrutturazione e razionalizzazione, parte delle economie conseguite con risparmi sui costi di funzionamento;

c) identica:

- c) stabilire che le progressioni meramente economiche avvengano secondo principi di selettività;
- d) identica;
- d) definire una riserva di accesso dall'esterno alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle rispettive aree funzionali, anche tramite un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- e) identica;
- e) stabilire che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le aliquote da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50 per cento;
- f) identica;
- f) individuare specifici e ulteriori criteri premiali per il personale coinvolto in progetti innovativi che ampliano i servizi al pubblico, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
- g) identica.

Art. 5.

Art. 5.

(Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica)

(Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al progressivo miglioramento della qualità riconoscimento di meriti e demeriti.

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della dirigenza pubblica, al fine di conseguire la della dirigenza pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il delle progressivo miglioramento della qualità prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, criteri di gestione e di valutazione del settore privato, nonché al fine di realizzare adeguati livelli di nonché al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e di favorire il produttività del lavoro pubblico e di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, anche attraverso la ridefinizione dell'ambito di applicazione delle

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

norme in materia di indirizzo amministrativo relative all'assegnazione incarichi dirigenziali, di cui agli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

- 2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) affermare la piena autonomia e responsabilità esclusiva con particolare riferimento alle seguenti particolare riferimento ai seguenti ambiti: materie:
- 1) individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio cui è preposto;
- 2) valutazione del personale e conseguente riconoscimento degli incentivi alla produttività;
- 3) utilizzo dell'istituto della mobilità individuale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate;
- b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, del dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sull'efficienza della delle risorse umane assegnate e sull'efficienza della relativa struttura;

c) rivedere in senso meritocratico la disciplina concorsuali per una percentuale dei posti, altresì mettere a regime il nuovo sistema di accesso in vigente;

- 2. Identico:
- a) affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di datore di lavoro pubblico, del dirigente, in qualità di datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il nella gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso della competenza riconoscimento in capo allo stesso della competenza con
 - 1) identico;
 - 2) identico;
 - 3) identico:
 - b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilità relativa struttura nonché, all'esito dell'accertamento predetta responsabilità, il divieto corrispondergli il trattamento economico accessorio;
 - c) limitare la responsabilità civile dei dirigenti alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla decisione di avviare il procedimento disciplinare nei dipendenti confronti dei della pubblica amministrazione di appartenenza;
 - d) prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere dai dipendenti, rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare, omettano di avviare il procedimento disciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate:
- e) prevedere che l'accesso alla prima fascia dell'accesso alla dirigenza prevedendo, in particolare, dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga selettive pubbliche concorsuali per una percentuale mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche dei posti, adottando le necessarie misure volte a adottando le necessarie misure volte a mettere a regime raccordo con il regime vigente e prevedere, inoltre, il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime che l'accesso sia subordinato a un periodo di formazione, non inferiore a quattro mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate da

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

amministrazione d'intesa Dipartimento della funzione pubblica e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto anche conto delle modalità previste nell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che, mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia concordato un apposito programma per assicurare un'adeguata offerta formativa ai fini dell'immediata applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in vigore;

d) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa principi desumibili anche dalla giurisprudenza principi costituzionale e delle giurisdizioni superiori, escludendo costituzionale e delle giurisdizioni superiori, escludendo la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento dei risultati, secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, e limitando i casi di conferimento, rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti, degli incarichi ai dirigenti non appartenenti ai ruoli ed ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione:

f) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o disciplina ai principi di trasparenza e pubblicità ed ai disciplina ai principi di trasparenza e pubblicità ed ai desumibili anche dalla giurisprudenza di mancato raggiungimento dei risultati valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del conferimento dell'incarico, secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, e ridefinire, altresì, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi;

e) ridefinire e ampliare le competenze del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo maggiori oneri per la finanza pubblica, le 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento alla competenze e la struttura del Comitato dei garanti di verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, mancata conferma degli incarichi, nonché sull'effettiva n. 165, con particolare riferimento alla verifica sul adozione ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine rispetto dei criteri di conferimento o di mancata del conferimento o mancata conferma degli incarichi;

g) ridefinire e ampliare, senza nuovi o conferma degli incarichi, nonché sull'effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento o mancata conferma degli incarichi;

f) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi fissati mediante erogazione mirata del trattamento economico accessorio ad un numero limitato di dirigenti nell'ambito delle singole strutture cui può essere attribuita la misura massima del trattamento medesimo in base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione di cui all'articolo 3;

h) identica;

g) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici e rafforzarne l'autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori all'autorità politica;

i) identica;

l) identica;

h) semplificare la disciplina della mobilità nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di renderne più ampia l'applicazione e di valorizzare il relativo periodo lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;

(Segue: Testo del disegno di legge)

nella presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

m) prevedere che la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva;

stabilire il divieto di corrispondere n) risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di l'indennità di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di appartenenza, decorso il periodo transitorio fissato dai decreti legislativi di cui al presente articolo, non abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati coerenti con i principi contenuti nella presente legge.

Art. 6.

i) stabilire il divieto di corrispondere l'indennità di

appartenenza non abbiano predisposto sistemi di

valutazione dei risultati coerenti con i principi contenuti

(Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici)

- 1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali vigenti in materia, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo. Nell'ambito delle suddette norme sono individuate le disposizioni inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
- 2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, minore gravità, nonché accelerare i termini del le perentoria di quelli che non attengono a fasi o ad attività che incidono direttamente sul diritto di difesa del dipendente e prevedendo l'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza di condanna penale ai soggetti interessati;
- b) prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all'esito di quest'ultimo;
- c) definire la tipologia delle infrazioni che, per la loro gravità, comportano l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle relative a casi di scarso rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di certificati medici non veritieri da parte di pubblici dipendenti, prevedendo altresì, in relazione a queste due ultime

Art. 6.

(Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici)

1. Identico.

2. Identico:

a) semplificare le fasi dei procedimenti con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di disciplinari, con particolare riferimento a quelli per infrazioni minore gravità, di nonché procedimento disciplinare, escludendo la natura razionalizzare i tempi del procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e l'entità dei relativi termini e prevedendo strumenti per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre all'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate;

b) identica;

c) identica;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ipotesi di condotta, una fattispecie autonoma di reato, con applicazione di una sanzione non inferiore a quella stabilita per il delitto di cui all'articolo 640, secondo comma, del codice penale e la procedibilità d'ufficio;

- d) introdurre meccanismi più rigorosi per ovvero vìoli i canoni di **ordinaria** diligenza diligenza nell'accertamento della patologia;
- e) prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché del danno all'immagine subito dall'amministrazione:
- f) prevedere ipotesi di illecito disciplinare in relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni;
- g) prevedere procedure e modalità per il collocamento a disposizione ed il licenziamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, del personale che abbia arrecato grave danno al normale funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale;
- h) prevedere la responsabilità, per mancato esercizio o per decadenza dell'azione disciplinare nei dovuta a negligenza, dell'organo procedente;
- i) ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente prevedendo, altresì, l'erogazione di sanzioni conservative quali, tra le altre, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio.

d) **prevedere** meccanismi rigorosi l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente e prevedere, in assenza per malattia del dipendente, nonché la particolare, la responsabilità disciplinare ed il responsabilità disciplinare e, se pubblico dipendente, il licenziamento per giusta causa del medico, se pubblico licenziamento per giusta causa del medico, nel caso in dipendente, nel caso in cui lo stesso concorra alla cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia attestanti lo stato di malattia ovvero violi i canoni di professionale nell'accertamento patologia;

- e) identica;
- f) identica;
- g) identica;
- h) prevedere ipotesi di illecito disciplinare confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del mancato esercizio o della decadenza dell'azione disciplinare;
- i) prevedere la responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;
 - *l*) identica;
- m) prevedere l'equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito web dell'amministrazione;
- n) abolire i Collegi arbitrali di disciplina vietando espressamente di istituirli in sede di contrattazione collettiva.

Art. 7.

(Norma interpretativa in materia di vicedirigenza)

1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza può essere istituita e disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta istituzione di quest'ultima da parte contrattazione collettiva nazionale comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro -CNEL)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. – (*Ulteriori attribuzioni*). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente:

- a) redige una Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;
- b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello, predisponendo una Relazione annuale sulla stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;
- c) promuove e organizza lo svolgimento di una Conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».

Art. 9 (Corte dei conti)

1. Le funzioni della Corte dei conti, le cui discipline rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono escluse dalle deleghe attribuite al Governo dalla presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- 2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari ovvero del Consiglio dei Ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di stabiliti attuazione da norme. nazionali comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione sia dell'impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo da esso ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.
- 3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli Enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di Governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.
- 4. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico.
- 5. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli sulla gestione che abbiano rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta il Ministro competente, nel termine perentorio di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Della proposizione del ricorso è data formale comunicazione ai funzionari coinvolti nel giudizio di inefficacia o inefficienza.

6. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per assicurare la piena coerenza tra la funzione di indirizzo politico-istituzionale intestata al Presidente medesimo e le specifiche funzioni demandate dalla legge al Consiglio medesimo. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotta dall'articolo 54 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. Il Consiglio di presidenza, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.

- 8. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2009. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché ogni altra norma, contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
- 9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo concomitante di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.